



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 6 ottobre 2015,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella camera di consiglio del 6 ottobre 2015 il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione - con nota prot. n. 8848/1.13.9 del 15 aprile 2015 - una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, istituito a seguito di fusione approvata dalla Regione Toscana con L.R. n. 67/2013, inerente la concreta operatività delle disposizioni incentivanti per le fusioni di comuni previste dall'art.1, comma 450, della legge n. 190/2014, con particolare riferimento alla lettera a) del menzionato comma, che così dispone: *"Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:*

a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle

spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) omissis

c) omissis".

L'ente dichiara che presenta un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, chiedendo se deve applicare la menzionata normativa ovvero l'art. 1, c. 562, della l. n. 296/2006.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell'ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all'attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una deliberazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una modificazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell'espressione del parere da parte della Sezione.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, per quanto si dirà appresso in ordine alla chiara lettura normativa che di per sé rende irrilevante e superfluo un pronunciamento nel merito da parte di questo Collegio su un quesito nei termini proposti dall'ente ed esposti in premessa. Il quesito posto all'attenzione verte sull'interpretazione del comma 450 della legge di

stabilità 2015 che, al c. 1, lett. a), nell'ottica di incentivare le unioni e le fusioni di comuni, prevede che ai comuni costituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, nonché specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilancio.

Orbene tale disposizione esclude intelligibilmente che possa trovare applicazione la disciplina incentivante ivi prevista nei confronti di enti costituiti a seguito di fusione che presentino un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento (*“che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento”*), come nel caso del comune istante che ha dichiarato espressamente di avere tale rapporto al di sopra della percentuale prevista dalla citata norma. Pertanto, per i Comuni di nuova istituzione a seguito di fusione, ma con rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente superiore al 30 per cento, non può che trovare applicazione il limite di cui al comma 562 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, non essendo soggetto, allo stato, il comune istante al patto di stabilità interno.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d'inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 8848/1.13.9 del 15 aprile 2015.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 6 ottobre 2015

L'estensore
f.to Marco Boncompagni

Il presidente
f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli